

N. 02572/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00474/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sull'opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 120/2014, con cui è stato accolto il ricorso numero di registro generale 474 del 2014, proposto da: Carminati Fabio Alessandro, in proprio e in qualità di procuratore generale di Carminati Giovanni Maria, rappresentato e difeso dagli avv. Graziano Dal Molin ed Alessandro Dal Molin, presso lo studio dei quali, in Milano, via M.A. Bragadino, 2, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Olginate, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Perego, domiciliato presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;

per il pagamento

di euro 39.510,58, oltre interessi legali e spese, a titolo di contributo di costruzione versato per il permesso di costruire n. 16/2004 rilasciato in data 15.2.2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 120/2014;

Visto l'atto di opposizione del Comune di Olginate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione n. 425 del 12.12.2012, il Comune ha determinato di restituire ai sig.ri Fabio Alessandro Carminati e Giovanni Maria Carminati la somma di euro 39.510,58, a titolo di rimborso del contributo di costruzione versato per il rilascio del permesso di costruire n. 16/2004 del 15.2.2007, dichiarato decaduto.

2. Tuttavia, con determinazione del 22.11.2013, il Comune ha determinato di procedere alla compensazione tra tale debito ed il credito vantato nei confronti dei sig.ri Carminati, a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni 2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 45.556 euro.

3. Con ricorso ex art. 118 cod.proc.amm., il sig. Fabio Alessandro Carminati, in proprio e in qualità di procuratore generale di Giovanni Maria Carminati ha chiesto al Tribunale di ingiungere al Comune di Olginate, con decreto immediatamente esecutivo, il pagamento in loro favore della somma di euro 39.510,58 euro, oltre agli interessi legali - dal 28.2.2011 al saldo - ed alle spese di procedura.

4. Con decreto ingiuntivo n. 120/2014, questo Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso, seppure senza provvisoria esecuzione del medesimo, ed ha conseguentemente ordinato al Comune di Olginate il pagamento, a favore dei sig.ri Carminati, della somma di euro 39.510,58 (euro trentanovemilacinquecentodieci/58), oltre agli interessi in misura legale ed

alle spese di procedura.

5. Il Comune di Olginate ha proposto la presente opposizione avverso il decreto, deducendo l'infondatezza della pretesa fatta valere dai ricorrenti, stante la correttezza della compensazione operata tra il credito vantato dai sig.ri Carminati e quello vantato dall'amministrazione comunale.

L'amministrazione chiede quindi la revoca del decreto o che l'importo dovuto sia limitato alla somma che dovesse risultare dalla compensazione tra la somma ingiunta e la somma che risulterà dovuta a titolo di ICI, previa sospensione del presente giudizio sino alla definizione di quello proposto dai sig.ri Carminati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecco, avverso gli avvisi di accertamento ICI.

6. All'udienza del 9 ottobre 2014, la causa è stato trattenuta in decisione.

7. L'opposizione è infondata.

8. Come noto, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto alla fase, eventuale e successiva, che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio in cui il giudice valuta tutti gli elementi emersi nel giudizio stesso.

9. Ebbene, per pacifica giurisprudenza, un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione, né legale né giudiziale.

La compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Quanto alla compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 cod. proc. civ., comma 2, essa presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al

quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2013, n. 23716; 31/05/2010, n. 13208; 25 maggio 2004, n. 10055; 13 maggio 2002, n. 6820).

Nel caso di specie, la pendenza del giudizio avente ad oggetto il credito vantato dall'amministrazione comunale, relativo all'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Lecco, esclude che possa operare la compensazione.

Né il Collegio condivide quanto affermato nell'atto di opposizione, e cioè che, al momento in cui il Comune ha invocato la compensazione, il credito era liquido poiché gli avvisi di accertamento non erano ancora stati impugnati.

Pur se vi è uno scarto temporale tra il venire ad esistenza del credito e la sua contestazione, se quest'ultima viene effettuata entro i termini previsti dalla legge – come è avvenuto nel caso di specie - (e sempre che non appaia prima facie pretestuosa, cfr. tra le tante Cass. 4161/1982 e Cass. 936/1996), il credito non può considerarsi liquido, sin dal suo sorgere.

10. Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata e va pertanto respinta.

11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 120/2014.

Condanna il Comune di Olginate al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli oneri di legge, relativamente alla presente fase di opposizione, confermando la liquidazione - già disposta - delle spese della fase ingiuntiva, e cioè euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per contributo unificato ed euro 1.230,00 (milleduecentotrenta/00) per compenso di avvocato, oltre agli oneri

di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **27/10/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)